



L'Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi

Incorre in un illecito disciplinare l'avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l'obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza\), sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021](#)

L'inadempimento al mandato professionale e le false informazioni al cliente

Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell'avvocato che, dopo avere accettato incarichi difensivi, abbia ommesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all'assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza\), sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021](#)

L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza\), sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021](#)

La mancanza dell'attestazione di conformità della copia della decisione disciplinare rispetto all'originale

La mancanza dell'attestazione di conformità della copia della decisione disciplinare rispetto all'originale, così come la mancata sottoscrizione, non rilevano quali vizi di sua validità, la cui

verifica va appunto fatta sull'originale che, per risultare valido, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza\), sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021](#)

La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, quand'anche questa sia l'unica espressamente prevista (ad es., ex art. 17 L. 247/2012), senza peraltro necessità di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza\), sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021](#)

Il principio di non contestazione non si applica al procedimento disciplinare

L'art. 115 cpc non si applica al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell'incolpato non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione, bensì dall'esaustiva prova della circostanza stessa, la quale tuttavia ben può essere data anche attraverso indizi ovvero circostanze gravi, precise e concordanti, che l'incolpato stesso ha pertanto l'onere di superare offrendo prova contraria.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza\), sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021](#)

In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, che pertanto va prosciolto dall'addebito, in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza\), sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021](#)

L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza\), sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021](#)

All'impugnazione al CNF non si applica l'art. 342 cpc

Al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dai Consigli territoriali non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell'art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall'art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere «l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell'art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all'art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio territoriale, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto al suo esame.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza\), sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021](#)
